

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 792

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ANDREINI e GIANOTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 1992

Abrogazione delle norme elettorali riguardanti la mancata
partecipazione al voto

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, prevede che il diritto di voto sia non solo un diritto-dovere, ma quasi un obbligo, tanto è vero che l'elettore che non si presenta alle urne deve giustificare il suo comportamento onde eliminare la colpa di assenza «senza giustificato motivo», sulla base di quanto prevede il decreto del Presidente della Repubblica sopra citato. La norma è caduta in disuso. Pochi i pretori e i sindaci che attivano la procedura. Inoltre la crescita democratica del Paese ha ormai superato nei comportamenti elettorali la giustificazione di tale disposto assurdo. Eppure di tanto in tanto, anche recentemente, il decreto del Presidente della Repubblica del 1957 viene

richiamato da qualche pretore. È successo ultimamente in Veneto, a Belluno, e in Piemonte, a Moncalieri: cittadini costretti a recarsi dal sindaco a fornire dichiarazioni, ad inventare motivazioni o a ricorrere al prefetto per «giustificare la mancata partecipazione alle elezioni del 5 aprile»; alcuni di essi fisicamente impossibilitati o smarriti di fronte all'insolita convocazione. Di qui nasce il seguente disegno di legge che intende eliminare la disposizione che, anche se legittimamente, ha determinato simili comportamenti anomali rispetto alla coscienza della collettività nazionale. D'altra parte una legge del 1984 ha già eliminato il requisito della buona condotta, con la dizione «non ha votato», ai fini dell'accesso agli impieghi pubblici.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è abrogato.